



## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
e della cooperazione internazionale (TAJANI)  
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)  
con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)  
e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR  
e le politiche di coesione (FOTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2025**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024

**I N D I C E**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	7
Analisi tecnico-normativa (ATN) .....	»	12
Dichiarazione di esclusione dell'AIR .....	»	17
Disegno di legge .....	»	18
Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana .....	»	20
- testo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	20
- traduzione non ufficiale in lingua italiana .....	»	32
Testo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in lingua ufficiale e facente fede, di cui all'articolo 1 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana .....	»	40

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigiona-

mento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024.

### **Finalità**

L'accordo intergovernativo in oggetto prevede l'inclusione della Svizzera (e del Liechtenstein – punto 13) - in quanto Paese di transito dei flussi di gas tra Italia e Germania - all'interno del quadro della solidarietà previsto dall'Accordo bilaterale di solidarietà tra Italia e Germania, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/1938.

In base al presente accordo trilaterale l'Italia, la Svizzera e la Germania, si impegnano ad attivare, in caso di emergenza, tutte le misure necessarie, di mercato e non, al fine di provvedere all'approvvigionamento di gas naturale dei clienti protetti della Parte richiedente, nel rispetto delle norme di sicurezza tecnica del sistema gas di ciascuna parte.

### **Base giuridica**

Il Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (di seguito "Regolamento") pone precisi obblighi in carico agli Stati Membri, per l'attuazione dei quali l'Italia si è da subito adoperata in coordinamento con gli altri Stati membri e la Commissione.

In sintesi, il Regolamento prevede misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea, quale uno degli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia, indicati nella comunicazione della Commissione, del 25 febbraio 2015, su una «*Strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata di una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici*». In particolare, il Regolamento assume che, per far sì che il sistema interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento o di interruzione di un'infrastruttura di trasporto, è necessario prevedere misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento di gas, sia in termini di prevenzione che di reazione alle medesime, assicurando la massima tutela dei clienti protetti dalla solidarietà, così come definiti nel medesimo Regolamento (sostanzialmente coincidenti con i consumatori domestici, di seguito "clienti di solidarietà") e dalle relative norme svizzere.

Nell'ottica della reazione coordinata ad eventuali crisi di approvvigionamento di gas naturale l'articolo 13 del Regolamento prevede espressamente che gli Stati membri adottino Accordi intergovernativi in base ai quali ciascuno Stato potrà chiedere e fornire solidarietà nella fornitura di

gas a uno Stato membro direttamente interconnesso, o connesso attraverso un paese terzo, nel caso in cui una grave situazione di emergenza non consenta di assicurare la fornitura di gas ai propri clienti di solidarietà. Il Regolamento fissa il termine per l'adozione di tali Accordi di solidarietà al 1° dicembre 2018.

Il Regolamento, all'articolo 13, comma 2, prevede inoltre che *“Uno Stato membro assicura anche la misura di solidarietà a un altro Stato membro a cui è connesso tramite un paese terzo, a meno che non siano limitati i flussi che attraversano il paese terzo. Tale estensione della misura è subordinata all'accordo degli Stati membri interessati che coinvolgono, se opportuno, il paese terzo tramite il quale sono connessi.”*.

Ad integrazione del Regolamento citato, a causa della situazione di estrema insicurezza, soprattutto energetica, legata alla crisi in atto tra Russia e Ucraina, la Commissione ha adottato il Regolamento UE 2022/2576, che ha integrato e modificato il Regolamento UE 2017/1938. Con tale Regolamento, sono state previste norme *“standard”* di diretta applicabilità per la solidarietà tra Stati membri che non abbiano ancora adottato l'accordo bilaterale. In questo nuovo contesto, tenuto conto dei rischi che ancora presenta la situazione internazionale e considerando che l'applicazione delle misure di solidarietà *“standard”* previste dal Regolamento UE 2022/2576 non permette di tener conto delle specificità dei sistemi gas dei singoli paesi, nonché le misure standard di compensazione economica non sembrano sufficientemente cautelative, è tanto più necessario finalizzare i negoziati con la Svizzera e la Germania per garantire una efficiente e trasparente procedura in caso di attivazione dei servizi di solidarietà.

### **Lavori e negoziato**

L'Italia ha partecipato attivamente ai gruppi di lavoro in sede europea sul tema e, sulla base delle indicazioni normative richiamate e in coordinamento con la Germania ha elaborato nel corso degli ultimi due anni (tenuto anche conto dei rallentamenti dovuti alla pandemia ancora in corso) uno schema di Accordo bilaterale di solidarietà che riflette i dettami europei e al contempo le specificità tecniche del proprio sistema gas e dell'interconnessione esistente con la Germania.

La Svizzera ha, quindi, proposto un *addendum* all'accordo di solidarietà con la Germania, affinché, in caso di crisi di approvvigionamento del gas e di richiesta di solidarietà da parte di Germania o Italia, si tenessero in considerazione anche i clienti civili svizzeri.

Dal mese di luglio 2023 si sono quindi tenute diverse riunioni a livello tecnico, coinvolgendo anche ARERA per gli aspetti di competenza, per negoziare il testo dell'*addendum* che nella sua versione finale risulta essere un compromesso tra le necessità di sicurezza della Svizzera e quelle di trasparenza e sicurezza dei transiti della parte italiana.

In data 14 maggio 2020, la Commissione UE - considerato il prolungarsi dei tempi e in assenza di una formalizzazione di detti accordi - ha ritenuto necessaria l'apertura di una procedura di infrazione, attraverso l'invio di una lettera di messa in mora, oltretutto nei confronti dell'Italia, anche nei confronti di tutti gli altri Stati membri (ad eccezione di Cipro e Malta che hanno una deroga specifica non essendo connessa a nessun Stato membro), con l'obiettivo di sollecitare soprattutto quegli Stati membri inattivi. Di detta procedura è stata fornita relazione informativa al Parlamento in conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 234/012.

Allo stato attuale, la procedura d'infrazione non è andata avanti; la Commissione europea è stata sempre tenuta informata dei passi compiuti dall'Italia, in ultimo, durante l'incontro avvenuto il 21

aprile 2023 tra il Governo italiano e la Commissione europea avente all'ordine del giorno l'evoluzione degli adempimenti relativi alle procedure di infrazione in essere sul settore dell'energia.

Nella stesura dell'accordo, come anche previsto dalle Raccomandazioni della Commissione europea sopra citate, sono stati coinvolti, per gli aspetti di competenza, gli uffici tecnici dell'Autorità di Regolazione ARERA e del TSO che dovrà dare attuazione operativa alle misure di solidarietà previste.

### **Contenuti dell'accordo**

L'Accordo viene introdotto citando la Regolazione europea vigente, in particolare l'articolo 13, comma 2 del Regolamento EU 2017/1938 che prevede la possibilità di coinvolgere lo Stato terzo attraverso cui sono connessi gli Stati membri interessati.

**L'articolo 1** individua le Parti contraenti e specifica che l'Accordo costituisce parte integrante dell'Accordo bilaterale di solidarietà tra Italia e Germania.

**L'articolo 2** integra l'articolo 3 dell'Accordo bilaterale di solidarietà tra Italia e Germania con la previsione che, qualora fosse necessario, la comunicazione di richiesta di solidarietà sia inviata a tutte le Parti.

**L'articolo 3** prevede che le Autorità competenti, svizzera tedesca ed italiana, e gli operatori del servizio di trasporto interessati siano informati di tutte le prenotazioni e le nomine relative alle misure di solidarietà e che il calendario di tali informazioni sia concordato dagli operatori del servizio di trasporto del gas (*Transmission System Operator* – TSO) secondo quanto previsto dall'articolo 10.

**L'articolo 4** dispone che le Parti si notifichino reciprocamente la dichiarazione del livello di emergenza, o dell'equivalente condizione per la Svizzera, nonché le modifiche o l'aggiornamento dei dati di contatto (recapiti) delle Autorità Competenti, utili alle comunicazioni relative all'attuazione del servizio di solidarietà.

**L'articolo 5** sancisce la tutela dei flussi di gas necessari per l'approvvigionamento delle Parti e, in particolare, dispone che devono essere garantite le capacità di trasporto necessarie per la fornitura di clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera.

**L'articolo 6** prevede l'uso efficiente e trasparente della capacità di trasporto disponibile in condizioni di solidarietà, escludendo

ogni possibile limitazione ad opera delle Autorità competenti delle Parti all'uso della capacità di trasporto esistente sulle rispettive reti del gas.

**L'articolo 7** prevede che sia estesa l'applicazione degli articoli 4 (“Attuazione di misure volontarie di solidarietà”) e 5 (“Attuazione di misure di solidarietà obbligatorie”) dell'Accordo bilaterale tra Italia e Germania anche alla Svizzera e che i clienti protetti nel contesto della solidarietà svizzeri siano trattati nello stesso modo di quelli tedeschi e italiani purché la loro definizione sia comparabile a quanto previsto dagli articoli 2, comma 6 e 13 del Regolamento UE 312/2014.

**L'articolo 8** prevede che, nel caso in cui un'offerta di solidarietà tra Germania e Italia metta a rischio la sicurezza dei clienti protetti nel contesto della solidarietà svizzeri, le Parti si incontrino per adottare le opportune misure correttive.

**L'articolo 9** prevede che la Svizzera possa richiedere la solidarietà a Italia e Germania e, viceversa, che Italia e Germania possano richiederla alla Svizzera. Le procedure sono le stesse di quelle descritte nell'Accordo tra Italia e Germania.

**L'articolo 10** prevede un accordo tecnico a livello di TSO del gas, da concludersi entro sei mesi dalla firma, per garantire la funzionalità delle infrastrutture coinvolte, in situazioni di crisi.

**L'articolo 11** prevede una clausola arbitrale specifica che definisce le modalità di risoluzione delle controversie, rivista anche dagli uffici della Commissione europea come previsto ai sensi della Decisione della Commissione (EU) 2017/684, secondo cui tutti gli accordi internazionali in materia di energia che coinvolgono Stati Membri e uno Stato terzo devono essere notificati alla Commissione prima di essere adottati.

**L'articolo 12** disciplina le modalità di compensazione attuabili qualora la Svizzera sia chiamata ad offrire solidarietà alla Germania o all'Italia. Nell'allegato è presente un estratto della Legge Federale svizzera per quanto concerne la suddetta compensazione.

**L'articolo 13** prevede, in base al Trattato doganale del 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Principato del Lichtenstein, l'estensione a quest'ultimo degli effetti dell'Accordo.

**L'articolo 14** contiene le clausole relative all'entrata in vigore, al deposito, e alla vigenza dell'Accordo trilaterale.

## RELAZIONE TECNICA

In base al presente accordo trilaterale l'Italia, la Svizzera e la Germania, si impegnano ad attivare, in caso di emergenza, tutte le misure necessarie, di mercato e non, al fine di provvedere all'approvvigionamento di gas naturale dei clienti protetti della Parte richiedente, nel rispetto delle norme di sicurezza tecnica del sistema gas di ciascuna parte.

La misura di solidarietà, come disciplinata dall'articolo 13, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2017/1938, è presa in considerazione come ultima istanza e si applica solo qualora lo Stato richiedente:

- a) non sia stato in grado di coprire la carenza nell'approvvigionamento di gas ai suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà nonostante l'applicazione della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 3;
- b) abbia esaurito tutte le misure di mercato e tutte le misure previste dal suo piano di emergenza;
- c) abbia notificato alla Commissione e alle autorità competenti di tutti gli Stati membri con i quali è connesso direttamente o, a norma del paragrafo 2, tramite un paese terzo, una richiesta esplicita corredata di una descrizione delle misure attuate di cui alla lettera b);
- d) si impegna a versare l'equa e tempestiva compensazione nei confronti dello Stato membro interessato che presta solidarietà, in conformità del paragrafo 8.

Il paragrafo 8 prevede che la solidarietà è prestata sulla base della **compensazione**. Lo Stato richiedente solidarietà versa tempestivamente o assicura il tempestivo versamento di un'equa compensazione allo Stato membro che presta solidarietà. Tale equa compensazione copre almeno:

- a) il gas distribuito nel territorio dello Stato membro richiedente;
- b) tutti gli altri costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarietà, compresi, se del caso, i costi di tali misure eventualmente stabiliti in precedenza;
- c) il versamento di eventuali compensazioni derivanti da procedimenti giudiziari, procedimenti arbitrali o analoghi e conciliazioni, nonché delle relative spese giudiziali che interessano lo Stato membro che presta solidarietà nei confronti dei soggetti coinvolti in tale prestazione di solidarietà.

L'articolo 13, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 2017/1938 si riferisce ad eventuali ulteriori costi, non determinabili a priori, che lo Stato membro che ha prestato solidarietà può imputare allo Stato richiedente solidarietà, avendo riguardo al diritto dell'Unione ed alle norme nazionali rilevanti, ossia garantendo ai cittadini dello Stato richiedente il medesimo trattamento riconosciuto ai propri cittadini.

Tale disposizione assume rilievo nell'ambito del presente Accordo trilaterale unicamente con riferimento alla quantificazione dei costi di compensazione che la Svizzera si troverebbe a pagare all'Italia e/o alla Germania in caso di richiesta di solidarietà.

L'**articolo 12 dell'Accordo** trilaterale tra Germania, Svizzera e Italia disciplina le modalità di compensazione applicabili qualora la Svizzera sia chiamata ad offrire solidarietà a Italia e Germania (quali Stati richiedenti) richiamando l'applicazione degli articoli 8 ("Compensazione per misure di solidarietà obbligatorie") e 9 ("Modalità di pagamento, fatturazione e scadenze per la compensazione delle misure di solidarietà obbligatorie") dell'Accordo di solidarietà tra Italia e Germania.

L'articolo 8 dell'Accordo di solidarietà tra Italia e Germania dispone che la compensazione per il volume di gas erogato nell'ambito delle misure di solidarietà obbligatorie è determinato secondo i principi applicati dalla Parte contraente fornitrice per l'addebito agli utenti nazionali, indicando gli



elementi che contribuiscono alla relativa determinazione (prezzo del gas, compensazione di danni ai settori economici colpiti dalla riduzione dell'offerta, danni tecnici agli impianti di stoccaggio causati da un uso straordinario, costi di trasporto al punto di consegna).

Se la Svizzera è la Parte contraente fornitrice, il prezzo del gas è la media degli ultimi prezzi disponibili sul mercato a pronti delle borse tedesca, italiana e francese. La determinazione dell'importo dell'indennizzo per i danni ai settori economici coinvolti della Svizzera in quanto Parte contraente fornitrice è effettuata sulla base delle leggi svizzere in materia, come da Allegato 1 dell'Accordo trilaterale.

I costi associati all'eventuale attivazione del meccanismo di solidarietà da parte dell'Italia, in qualità di parte richiedente, saranno, quindi, quantificati al momento dell'attivazione di tale meccanismo secondo quanto previsto dal citato **articolo 12 dell'Accordo** trilaterale in combinato disposto con l'**Allegato I** ove sono stabilite le modalità di quantificazione della compensazione nel caso in cui sia la Svizzera a prestare solidarietà a Italia o Germania.

I predetti costi saranno gestiti dall'impresa maggiore di trasporto che svolge l'attività di trasporto sulla maggior parte della rete nazionale di gasdotti, ne conferisce le capacità presso tutti i punti di entrata e di uscita, ed eroga il servizio di bilanciamento sull'intera rete in qualità di responsabile del bilanciamento in conformità al Regolamento UE 312/2014.

I costi sostenuti dall'impresa maggiore di trasporto per approvvigionare le risorse necessarie al mantenimento dell'equilibrio della rete, anche tramite il meccanismo di solidarietà, trovano copertura a valere sul conto oneri di bilanciamento gestito dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali, alimentato da un corrispettivo tariffario applicato ai punti di uscita della rete verso i consumatori nazionali e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In relazione agli **effetti finanziari derivanti dalle altre disposizioni dell'Accordo**, si evidenzia quanto segue.

**Articolo 1:** individua le Parti contraenti e specifica che l'Accordo costituisce parte integrante dell'Accordo di solidarietà tra Italia e Germania. Da tale disposizione non conseguono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articoli 2 e 9:** disciplinano la procedura di comunicazione e trasmissione della richiesta di solidarietà, ed i relativi presupposti, integrando le disposizioni dell'articolo 3 dell'Accordo tra Italia e Germania. Tali disposizioni hanno carattere procedurale e richiamano norme del Regolamento (UE) n. 2017/1938, pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 3:** prevede che le Autorità competenti, svizzera tedesca ed italiana, e gli operatori del servizio di trasporto interessati siano informati di tutte le prenotazioni e le nomine relative alle misure di solidarietà e che il calendario di tali informazioni sia concordato dagli operatori del servizio di trasporto del gas (*Transmission System Operator* – TSO) secondo quanto previsto dall'Articolo 10. Tale disposizione ha carattere procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 4:** prevede che le Parti si notifichino reciprocamente la dichiarazione del livello di emergenza, o dell'equivalente condizione per la Svizzera, nonché le modifiche o l'aggiornamento dei dati di contatto (recapiti) delle Autorità Competenti, utili alle comunicazioni relative all'attuazione del servizio di solidarietà. Tale disposizione ha carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**Articolo 5:** sancisce la tutela dei flussi di gas necessari per l'approvvigionamento delle Parti e, in particolare, dispone che devono essere garantite le capacità di trasporto necessarie per la fornitura di clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera. Tale disposizione ha carattere ordinamentale e procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 6:** prevede l'uso efficiente e trasparente della capacità di trasporto disponibile in condizioni di solidarietà, escludendo ogni possibile limitazione ad opera delle Autorità competenti delle Parti all'uso della capacità di trasporto esistente sulle rispettive reti del gas. Tale disposizione ha carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 7:** prevede che sia estesa l'applicazione degli Articoli 4 (“Attuazione di misure volontarie di solidarietà”) e 5 (“Attuazione di misure di solidarietà obbligatorie”) dell’Accordo tra Italia e Germania anche alla Svizzera e che i clienti protetti nel contesto della solidarietà svizzeri siano trattati nello stesso modo di quelli tedeschi e italiani purché la loro definizione sia comparabile a quanto previsto dagli articoli 2, comma 6 e 13 del Regolamento UE 312/2014. Tale disposizione ha carattere procedurale, richiama norme del Regolamento (UE) n. 2017/1938, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 8:** prevede che, nel caso in cui un’offerta di solidarietà tra Germania e Italia metta a rischio la sicurezza dei clienti protetti, le Parti si incontrino per adottare le opportune misure correttive. Tale disposizione ha carattere procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 10:** prevede, nel caso in cui non sia già in vigore alcuna procedura operativa in materia, che le Parti si impegnano a favorire la conclusione di un accordo tecnico a livello di TSO in materia di trasporto ai punti di consegna (tale procedura operativa riguarda anche il calendario delle prenotazioni e delle nomine relative alle misure di solidarietà di cui all’articolo 3 dell’Accordo). Tale disposizione ha carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 11:** disciplina le modalità di risoluzione delle controversie e prevede, al paragrafo 2, una clausola arbitrale rivista anche dagli uffici della Commissione europea come previsto ai sensi della Decisione della Commissione (EU) 2017/684, secondo cui tutti gli accordi internazionali in materia di energia che coinvolgono Stati Membri e uno Stato terzo devono essere notificati alla Commissione prima di essere adottati. In base al paragrafo 3, ciascuna Parte nomina un membro di tale Tribunale arbitrale ed i tre membri nominati si accordano su un cittadino di uno Stato terzo come presidente, che sarà nominato dai Governi delle Parti contraenti. Secondo quanto indicato al successivo paragrafo 5, ciascuna Parte contraente sostiene le spese dei propri membri e dei propri rappresentanti nel procedimento arbitrale; le spese del presidente e le altre spese sono sostenute in parti uguali dalle Parti contraenti interessate.

Agli eventuali oneri a carico dell’Italia che dovessero derivare dall’istituzione del Tribunale arbitrale, compresi eventuali oneri di missione per la partecipazione di un proprio rappresentante in seno al predetto Tribunale, si provvederà con apposito provvedimento legislativo come previsto dall’articolo 3, comma 3, dello schema di disegno di legge.

**Articolo 13:** prevede, in base al Trattato doganale del 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Principato del Lichtenstein, l'estensione a quest'ultimo degli effetti dell'Accordo. Dall'attuazione di tale disposizione, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**Articolo 14:** contiene le clausole relative all'entrata in vigore, al deposito, e alla vigenza dell'Accordo trilaterale. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

07/05/2025

*Daria Perrotta*



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

**Amministrazione competente:** Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**Referente ATN:** Ufficio legislativo.

### ***PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***

#### ***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo***

Il presente intervento normativo si rende necessario per autorizzare la ratifica dell'Accordo concernente le misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera, ed il Governo della Repubblica Italiana.

L'accordo ha come obiettivo l'inclusione della Svizzera - in quanto Paese di transito dei flussi di gas tra Italia e Germania - all'interno del quadro della solidarietà istituito dall'Accordo bilaterale di solidarietà per l'approvvigionamento di gas, sottoscritto tra Italia e Germania, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/1938.

Nell'ottica della reazione coordinata tra gli Stati membri ad eventuali crisi di approvvigionamento di gas naturale, il citato articolo 13 prevede l'adozione di accordi intergovernativi in base ai quali ciascuno Stato potrà chiedere e fornire solidarietà nella fornitura di gas a uno Stato membro direttamente interconnesso, o connesso attraverso un Paese terzo.

Per assicurare l'attuazione di tale forma di solidarietà, volta a fronteggiare situazioni di crisi energetica, anche in considerazione della situazione di estrema insicurezza legata al conflitto in atto tra Russia e Ucraina, l'Italia, la Svizzera e la Germania, si impegnano ad attivare, in caso di emergenza, tutte le misure necessarie, di mercato e non, al fine di provvedere all'approvvigionamento di gas naturale dei clienti protetti (ossia i clienti civili e, alle condizioni previste dal Regolamento, anche le piccole o medie imprese e i servizi sociali essenziali).

L'intervento normativo in esame è pienamente compatibile con il programma di Governo e si inserisce nel quadro degli obiettivi concreti indicati dal Piano di Azione italo-tedesco per la cooperazione strategica bilaterale e nell'Unione Europea sottoscritto nel 2023 dai due capi di Governo, e nel quadro della solidarietà nel settore energetico normata a livello europeo.

#### ***2) Analisi del quadro normativo nazionale***

Il quadro normativo di riferimento per l'Accordo di solidarietà in oggetto è rappresentato dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 14 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010". La legge di delegazione europea 2018, ed in particolare all'articolo 24, aveva infatti conferito al Governo la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1938.

Il Regolamento prevede misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea, quale uno degli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia, indicati nella comunicazione della

Commissione, del 25 febbraio 2015, su una «Strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata di una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici». In particolare, il Regolamento assume che, per far sì che il sistema interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento o di interruzione di un'infrastruttura di trasporto del gas naturale, è necessario prevedere misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento, sia in termini di prevenzione che di reazione alle medesime, assicurando la massima tutela dei clienti protetti dalla solidarietà, così come definiti nel medesimo Regolamento.

Il Regolamento, all'Articolo 13, comma 2, prevede inoltre che *“Uno Stato membro assicura anche la misura di solidarietà a un altro Stato membro a cui è connesso tramite un paese terzo, a meno che non siano limitati i flussi che attraversano il paese terzo. Tale estensione della misura è subordinata all'accordo degli Stati membri interessati che coinvolgono, se opportuno, il paese terzo tramite il quale sono connessi.”*.

Da qui scaturisce la necessità di questo Accordo che include la Svizzera, volto a garantire un'attuazione più efficiente e trasparente dell'Accordo di solidarietà tra Italia e Germania di cui questo Accordo trilaterale è componente allegata.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Non vi è incidenza sul quadro normativo vigente.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'Accordo è compatibile con i principi fondanti dell'ordinamento italiano.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione.**

Non emergono profili di incompatibilità.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta “delegificazione”, poiché, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, la ratifica del presente Accordo internazionale può avvenire solo per via legislativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia o materia analoga.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

**PARTE II - CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.**

L'Accordo in oggetto è adottato proprio in attuazione del Regolamento (UE) 2017/1938 come descritto sopra al punto 2).

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Il 14 maggio 2020 la Commissione europea ha inviato lettere di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE a tutti gli Stati membri dell'UE (ad eccezione di Cipro) e al Regno Unito a causa del mancato rispetto di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. L'avvio della procedura d'infrazione (n. 2020/2131) è in particolare riferita agli obblighi di notifica e all'applicazione del meccanismo di solidarietà, previsti dall'articolo 13 del regolamento, per prevenire e affrontare eventuali interruzioni dell'approvvigionamento di gas nell'UE.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'Accordo in oggetto non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

**13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Allo stato attuale non risultano indirizzi giurisprudenziali né giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee relativamente a medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano indirizzi giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**

Questo Accordo trilaterale è, finora, unico predisposto nell'Unione Europea ai sensi del richiamato Articolo 13, comma 2, del Regolamento UE 2017/1938. A tal proposito, il testo dell'accordo trilaterale è stato sottoposto all'attenzione dell'Ufficio giuridico della DG ENER della Commissione Europea come previsto ai sensi della Decisione della Commissione (EU) 2017/684, secondo cui tutti gli accordi internazionali in materia di energia che coinvolgono Stati Membri e uno Stato terzo devono essere notificati alla Commissione prima di essere adottati.

***PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALI DEL TESTO******1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità della coerenza con quelle già in uso.***

L'Accordo non fa ricorso a nuove definizioni ma vengono mutuate le definizioni del Regolamento UE 2017/1938 di cui l'accordo è attuazione, nonché inserite definizioni sui soggetti coinvolti.

***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

Non si rilevano elementi da segnalare.

***3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Non vi è ricorso alla tecnica della novella legislativa.

***4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Non si rilevano effetti abrogativi espressi né impliciti nell'accordo in oggetto.

***5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente***

L'accordo in oggetto non contiene norme aventi la suddetta natura.

***6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

***7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.***

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

L'articolo 10 dell'Accordo prevede l'eventuale conclusione di un accordo tecnico tra gli operatori del servizio di trasporto del gas (*Transmission System Operator – TSO*) in materia di trasporto ai punti di consegna nel caso in cui non sia già in essere una procedura operativa a tal fine.

***8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL'AIR

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera ed il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 10 aprile 2025

Il Capo dell'Ufficio Legislativo  
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,  6 APR. 2025

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024.

### Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, del citato Accordo.

### Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO IN LINGUA UFFICIALE E FACENTE FEDE

MAECI|1311|22/05/2024|0066610-I - Allegato Utente 1 (A01)

Agreement

concerning

Solidarity Measures to Safeguard the Security of Gas Supply

between

the Government of the Federal Republic of Germany,

the Government of the Swiss Confederation

and

the Government of the Italian Republic

- 2 -

The Government of the Federal Republic of Germany, the Government of the Swiss Confederation and the Government of the Italian Republic (hereinafter “the Contracting Parties”),

Noting the most important rules

- for allocating transport capacity (Commission Regulation (EU) 2017/459 of 16 March 2017 establishing a network code on capacity allocation mechanisms in gas transmission systems and repealing Regulation (EU) No 984/2013, so-called CAM Network Code),
- the procedures for managing contractual congestion at interconnection points (Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005, Annex I, so-called CMP),
- the rules for balancing gas networks, including the rules for scheduling gas flows (nomination procedures),
- the harmonisation of interconnection agreements, gas quality management and data exchange solutions (Commission Regulation (EU) 2015/703 of 30 April 2015 establishing a network code on interoperability and data exchange rules, so-called INT NC), including daily imbalance charges (Commission Regulation (EU) No 312/2014 of 26 March 2014 establishing a Network Code on Gas Balancing of Transmission Networks, so-called BAL NC),
- tariff structures according to cost allocation methodologies and criteria between the different entry and exit points (Commission Regulation (EU) 2017/460 of 16 March 2017 establishing a network code on harmonised transmission tariff structures for gas, so-called TAR NC),
- the implementation of the transparency and non-discrimination obligations envisaged by the Third Energy Package (i.e. Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC and Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005) for the gas sector,

- 3 -

Noting that there is no dedicated agreement between the EU and Switzerland on gas market and gas security of supply rules,

Noting Article 13 Paragraph 2 of Regulation (EU) 2017/1938 (Regulation (EU) 2017/1938 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010, OJ L 280, 28.10.2017, p. 1, as last amended by Regulation (EU) 2022/1032 of the European Parliament and of the Council of 29 June 2022 amending Regulations (EU) 2017/1938 and (EC) No 715/2009 with regard to gas storage, OJ L 173, 30.6.2022, p. 17, hereinafter “the Regulation”), whereby Member States shall involve, as appropriate, the third country through which they are connected,

Noting Article 6 Paragraph 7 of the Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Italian Republic concerning Solidarity measures to safeguard the security of gas supply done at Berlin on 19 March 2024, whereby Germany and Italy agree on the need to involve a relevant third Country,

Have agreed as follows:

#### Article 1

The Contracting Parties refer to the Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Italian Republic concerning Solidarity measures to safeguard the security of gas supply done at Berlin on 19. March 2024 (hereinafter “the Solidarity Agreement”). The Contracting Parties declare this Agreement to be an integral part of the Solidarity Agreement. This Agreement is without prejudice to the obligations of Germany and Italy under the Regulation.

- 4 -

#### Article 2

Article 3 Paragraph 2 of the Solidarity Agreement is complemented as follows: The solidarity request of any Contracting Party shall be transmitted to the Swiss Federal Office for National Economic Supply (FONES; hereinafter “the Swiss Competent Authority”). The Swiss solidarity request pursuant to the following Article 9 of this Agreement shall be transmitted to both German and Italian Competent Authorities.

#### Article 3

The Swiss Competent Authority and the Swiss Transmission System Operators (TSOs) are informed about all bookings and nominations at the delivery point according to Article 4 Paragraph 5 of the Solidarity Agreement and the Swiss Competent Authority informs, also by means of the Swiss TSOs, both the German and Italian Competent Authorities about any bookings and nominations related to solidarity measures. The timing of such information is to be agreed among TSOs according to Article 10 of this Agreement.

#### Article 4

The Competent Authorities of Germany, Switzerland and Italy notify each other about:

- the declaration of the emergency level or equivalent condition for Switzerland;
- any change or update of contact details of the Competent Authority as provided for in Article 11 Paragraph 2 of the Solidarity Agreement.

- 5 -

#### Article 5

Any Solidarity offer between Germany and Italy shall not interfere with the supply of solidarity protected customers in Switzerland. Especially transport capacities necessary for their supply shall be preserved.

#### Article 6

In executing Solidarity requests, the German, the Swiss and the Italian Competent Authorities shall ensure that no action will be undertaken to unduly limit the use of existing transmission capacity on their relevant gas networks, respecting the correct and transparent functioning of the infrastructures.

#### Article 7

Execution of solidarity measures according to Articles 4 and 5 of the Solidarity Agreement shall take into account supplies to solidarity protected customers in Switzerland. Solidarity protected customers in Switzerland shall be treated equally to the German and Italian solidarity protected customers as long as their definition remains compatible with Article 2 Paragraph 6 and Article 13 of the Regulation.

#### Article 8

If a solidarity offer between Germany and Italy, or vice versa, jeopardizes the security of supply of solidarity protected customers in Switzerland, the Competent Authorities of the three Contracting Parties shall meet at the request of the Swiss Competent Authority within the shortest possible timeframe in order to implement measures to ensure the supply of solidarity protected customers in Switzerland.

- 6 -

#### Article 9

Should the supply to solidarity protected customers in Switzerland no longer be ensured, Switzerland shall have the right to present a solidarity request to both Germany and Italy. Conversely, if the supply of solidarity protected customers in Germany or Italy is no longer ensured, both Germany and Italy also have the right to present a solidarity request to Switzerland. Such solidarity requests shall be treated by the Contracting Parties according to the procedures of the Solidarity Agreement; also, Switzerland shall underpin its solidarity request with documentation as laid out in the Solidarity Agreement and comply with all the procedures as laid out in the Solidarity Agreement.

#### Article 10

All the Contracting Parties commit to undertake all the necessary actions in order to encourage the conclusion of an agreement functional to an operational procedure among TSOs regarding the transport at the delivery points within six (6) months, in case no relevant operational procedure with this regard is already in force.

#### Article 11

(1) Disputes between Switzerland on the one side, and either one or both of the other Contracting Parties on the other side, concerning the interpretation or application of this Agreement shall as far as possible be settled by the Competent Authorities of the three Contracting Parties.

(2) If a dispute cannot thus be settled, either Contracting Party may request that the dispute be submitted to an arbitral tribunal for its decision.

- 7 -

(3) Such arbitral tribunal shall be constituted ad hoc as follows: Each Contracting Party shall appoint one member, and these three members shall agree upon a national of a third State as their chairman to be appointed by the Governments of the Contracting Parties. Such members shall be appointed within two months, and such chairman within three months, from the date on which either Contracting Party has informed the other Contracting Parties that it intends to submit the dispute to an arbitral tribunal.

(4) If the periods specified in paragraph 3 of this Article have not been observed, any Contracting Party may, in the absence of any other relevant arrangement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President is a national of a Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall make the necessary appointments. If the Vice-President is a national of either Contracting Party or if he, too, is prevented from discharging the said function, the Member of the Court next in seniority who is not a national of a Contracting Party shall make the necessary appointments.

(5) The arbitral tribunal shall apply this Agreement as interpreted in accordance with the Vienna Convention on the Law of Treaties and other rules and principles of international law applicable between the Contracting Parties and reach its decisions by a majority of votes. If the vote is a draw between any of the Contracting Parties, the chairman's vote carries. Such decisions shall be binding. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member and of its representatives in the arbitral proceedings; the cost of the chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties involved. The arbitral tribunal may make a different decision concerning costs. In all other respects, the arbitral tribunal shall determine its own procedure. The arbitral tribunal shall not have jurisdiction to determine the legality of a measure, alleged to constitute a breach of this Agreement, under the domestic law of a Contracting Party. For greater certainty, in determining the consistency of a measure with this Agreement, the arbitral tribunal may consider, as appropriate, the domestic law of a Contracting Party as a matter of fact. In case of Germany and Italy, "domestic law" includes the law of the European Union.

- 8 -

In doing so, the arbitral tribunal shall follow the prevailing interpretation given to the domestic law by the courts or authorities of that Contracting Party and any meaning given to domestic law by the arbitral tribunal shall not be binding upon the courts or the authorities of that Contracting Party.

#### Article 12

The compensation is governed by the procedures defined under Articles 8 and 9 of the Solidarity Agreement. If Switzerland is the providing Contracting Party, the gas price shall be the average of the last available spot market prices on the German, Italian and French exchanges. The determination of the amount of compensation for damages to involved sectors of the economy of Switzerland as a providing Contracting Party shall be made on the basis of the relevant laws of Switzerland, as per Annex 1 of this Agreement. Switzerland can also claim costs for transporting the gas to the Swiss border for the price to be paid by Germany or Italy, as these costs are not included in the exchange price.

#### Article 13

According to Article 8 Paragraph 2 of the Customs Treaty between the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein, done at Bern on 29 March 1923, concerning the union of the latter with the Swiss Customs Territory (Customs Union Treaty), Switzerland informs the Contracting Parties that Liechtenstein has authorized Switzerland, as notified on 21 February 2024, to conclude the present Agreement with effect to Liechtenstein as well. Therefore, the provisions of this Agreement also will apply to Liechtenstein in the same way as in Switzerland.

- 9 -

#### Article 14

(1) The Government of the Federal Republic of Germany is the depositary of this Agreement.

(2) This Agreement shall enter into force on the date on which the Governments of all the Contracting Parties have informed each other that the national requirements for such entry into force have been fulfilled. The relevant date shall be the day on which the last communication is received by the Government of the Federal Republic of Germany. If the Solidarity Agreement has not entered into force at the date indicated in the previous sentence, this Agreement shall enter into force on the same date as the Solidarity Agreement.

(3) Registration of this Agreement with the Secretariat of the United Nations, in accordance with Article 102 of the United Nations Charter, shall be initiated by the Government of the Federal Republic of Germany immediately following its entry into force. The Government of the Swiss Confederation and the Government of the Italian Republic shall be informed of registration, and of the UN registration number, as soon as this has been confirmed by the Secretariat.

(4) This Agreement shall remain in force as long as the Solidarity Agreement is in force, unless denounced following the procedure provided for by Article 14 Paragraph 2 of the Solidarity Agreement.

- 10 -

Done at Berlin on 19 March 2024 in one original in the English language, which will be deposited in the archives of the Government of the Federal Republic of Germany; the Government of the Federal Republic of Germany will transmit a certified copy to the other Contracting Parties.

For the Government of the Federal Republic of Germany

*Subject to ratification*

*Reinhard*  
*R. Högl*

For the Government of the Swiss Confederation

*Parsons*  
*A. Post*

For the Government of the Italian Republic

*Domenico*  
*D'Amato*

- 1 -

Annex 1

Referring to Article 12 of the

Agreement  
concerning

Solidarity Measures to Safeguard the Security of Gas Supply

between

the Government of the Federal Republic of Germany  
and

the Government of the Swiss Confederation  
and

the Government of the Italian Republic

Excerpt from the Swiss Federal Act on National Economic Supply (National Economic Supply Act, NESA) of 17 June 2016 (Status as of 01 July 2023):

[...] Chapter 4 Support, Compensation and Insurance

Article 38 Compensation

(1) The Confederation may pay compensation to private and public sector undertakings for measures under Articles 5 paragraph 4 and 31-33 insofar as:

- A. the measures need to be taken quickly; and
- B. the undertakings do suffer substantial unreasonable loss.

(2) The Federal Council shall decide on the conditions for compensation.

---

- 2 -

(3) The Swiss Federal Office for National Economic Supply shall specify the compensation amount in each individual case and the requirements therefor. In particular it shall take into account the undertakings' own particular interests in the measures and the benefits that they may draw from them.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**Accordo**

**concernente**

**misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza  
dell'approvvigionamento di gas**

**tra**

**il Governo della Repubblica Federale di Germania,**

**il Governo della Confederazione Svizzera,**

**e**

**il Governo della Repubblica Italiana**

Il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana (di seguito "le Parti Contraenti")

Prendendo atto delle norme più importanti

- per l'assegnazione della capacità di trasporto (Regolamento della Commissione (UE) 2017/459, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione della capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 984/2013, cosiddetto Codice di rete CAM),
- le procedure per la gestione delle congestioni contrattuali nei punti di interconnessione (Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1775/2005, Allegato I, cosiddetto CMP),
- le regole per il bilanciamento delle reti del gas, comprese le regole per la programmazione dei flussi di gas (procedure di nomina),
- l'armonizzazione degli accordi di interconnessione, della gestione della qualità del gas e delle soluzioni per lo scambio di dati (Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete relativo alle norme sull'interoperabilità e sullo scambio di dati, cosiddetto INT NC),
- compresi gli oneri di sbilanciamento giornalieri (Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas sulle reti di trasporto, cosiddetto BAL NC),
- strutture tariffarie secondo metodologie e criteri di allocazione dei costi tra i diversi punti di entrata e di uscita (Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione del 16 marzo 2017 che istituisce un codice di rete relativo alle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, c.d. TAR NC),
- l'attuazione degli obblighi di trasparenza e non discriminazione previsti dal Terzo Pacchetto Energia (ovvero la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE e il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1775/2005) per il settore del gas,

Notando che non esiste un Accordo specifico tra l'UE e la Svizzera sulle regole del mercato del gas e della sicurezza dell'approvvigionamento di gas,

Prendendo atto dell'art. 13 (2) del Regolamento (UE) 2017/1938 (Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 994/2010, GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1, modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 in relazione allo stoccaggio del gas, GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17, di seguito "il Regolamento"), in base al quale gli Stati membri coinvolgono, se del caso, il Paese terzo attraverso il quale sono collegati,

Prendendo atto dell'art. 6 (7) dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica Italiana concernente le misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, fatto a Berlino il 19 marzo 2024, in cui la Germania e l'Italia concordano sulla necessità di coinvolgere un Paese terzo pertinente,

Hanno concordato quanto segue:

### **Articolo 1**

Le Parti contraenti fanno riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica Italiana concernente misure di solidarietà per la salvaguardia della sicurezza dell'approvvigionamento di gas, concluso a Berlino il 19 marzo 2024 (di seguito "Accordo di solidarietà"). Le Parti contraenti dichiarano che il presente Accordo è parte integrante dell'Accordo di solidarietà. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi della Germania e dell'Italia ai sensi del Regolamento.

### **Articolo 2**

L'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo di solidarietà è integrato come segue: La richiesta di solidarietà di qualsiasi Parte contraente è trasmessa all'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico nazionale (UFAE; di seguito "Autorità competente svizzera"). La richiesta di solidarietà della Svizzera ai sensi del seguente articolo 9 del presente Accordo è trasmessa alle Autorità competenti tedesche e italiane.

### **Articolo 3**

L'Autorità competente svizzera e i Transmission System Operator (TSO) svizzeri sono informati di tutte le prenotazioni e le nomine al punto di consegna ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo di solidarietà e l'Autorità competente svizzera informa, anche tramite i TSO svizzeri, le Autorità

competenti tedesca e italiana di tutte le prenotazioni e le nomine relative alle misure di solidarietà. Il calendario di tali informazioni deve essere concordato tra i TSO ai sensi dell'articolo 10 del presente Accordo.

#### **Articolo 4**

Le autorità competenti di Germania, Svizzera e Italia si notificano reciprocamente:

- la dichiarazione del livello di emergenza o di una condizione equivalente per la Svizzera;
- qualsiasi modifica o aggiornamento dei dati di contatto dell'Autorità competente, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, dell'Accordo di solidarietà.

#### **Articolo 5**

Qualsiasi offerta di solidarietà tra la Germania e l'Italia non deve interferire con la fornitura di clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera. In particolare, devono essere garantite le capacità di trasporto necessarie per la loro fornitura.

#### **Articolo 6**

Nell'esecuzione delle richieste di solidarietà, le Autorità competenti tedesche, svizzere e italiane garantiscono che non saranno intraprese azioni per limitare indebitamente l'uso della capacità di trasporto esistente sulle rispettive reti del gas, rispettando il funzionamento corretto e trasparente delle infrastrutture.

#### **Articolo 7**

L'esecuzione delle misure di solidarietà ai sensi degli articoli 4 e 5 dell'Accordo di solidarietà tiene conto delle forniture ai clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera. I clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera sono considerati allo stesso modo dei clienti protetti dalla solidarietà tedeschi e italiani, purché la loro definizione rimanga compatibile con l'articolo 2, paragrafo 6, e l'articolo 13 del Regolamento.

#### **Articolo 8**

Se un'offerta di solidarietà tra la Germania e l'Italia, o viceversa, mette a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento dei clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera, le Autorità competenti delle tre Parti contraenti si riuniscono su richiesta dell'Autorità competente svizzera entro il più breve tempo possibile al fine di attuare misure per garantire l'approvvigionamento dei clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera.

**Articolo 9**

Qualora la fornitura ai clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera non sia più garantita, la Svizzera ha il diritto di presentare una richiesta di solidarietà sia alla Germania che all'Italia. Viceversa, se la fornitura di clienti protetti dalla solidarietà in Germania o in Italia non è più garantita, sia la Germania che l'Italia hanno il diritto di presentare una richiesta di solidarietà alla Svizzera. Tali richieste di solidarietà sono trattate dalle Parti contraenti secondo le procedure dell'Accordo di solidarietà; inoltre, la Svizzera deve supportare la sua richiesta di solidarietà con la documentazione prevista dall'Accordo di solidarietà e rispettare tutte le procedure previste dall'Accordo di solidarietà.

**Articolo 10**

Tutte le Parti contraenti si impegnano a intraprendere tutte le azioni necessarie per favorire la conclusione di un Accordo funzionale a una procedura operativa tra i TSO in materia di trasporto ai punti di consegna entro sei (6) mesi, nel caso in cui non sia già in vigore alcuna procedura operativa in materia.

**Articolo 11**

(1) Le controversie tra la Svizzera, da una parte, e una o entrambe le altre Parti contraenti, dall'altra, relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono risolte, per quanto possibile, dalle Autorità competenti delle tre Parti contraenti.

(2) Se una controversia non può essere risolta in questo modo, ciascuna Parte contraente può chiedere che la controversia sia sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale.

(3) Tale tribunale arbitrale è costituito ad hoc come segue: Ciascuna Parte contraente nomina un membro e questi tre membri si accordano su un cittadino di uno Stato terzo come presidente, che sarà nominato dai Governi delle Parti contraenti. I membri devono essere nominati entro due mesi, e il presidente entro tre mesi, dalla data in cui una delle Parti contraenti ha informato le altre Parti contraenti che intende sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale.

(4) Se i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo non sono stati rispettati, ogni Parte contraente può, in mancanza di altre disposizioni pertinenti, invitare il Presidente della Corte internazionale di giustizia a procedere alle nomine necessarie. Se il Presidente è cittadino di una Parte contraente o se è altrimenti impossibilitato a svolgere tale funzione, il Vicepresidente procede alle

nomine necessarie. Se il Vicepresidente è cittadino di una delle Parti contraenti o se anch'egli è impossibilitato a svolgere tale funzione, il Membro del Tribunale di grado superiore che non ha la cittadinanza di una Parte contraente procede alle nomine necessarie.

(5) Il tribunale arbitrale applica il presente Accordo come interpretato in conformità alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e alle altre norme e principi di diritto internazionale applicabili tra le Parti contraenti e prenderà le sue decisioni a maggioranza dei voti. In caso di parità tra le Parti contraenti, il voto del presidente è valido. Tali decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte contraente sostiene le spese dei propri membri e dei propri rappresentanti nel procedimento arbitrale; le spese del presidente e le altre spese sono sostenute in parti uguali dalle Parti contraenti interessate. Il tribunale arbitrale può decidere diversamente in merito alle spese. Per tutti gli altri aspetti, il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura. Il tribunale arbitrale non è competente a determinare la legittimità di una misura, che si presume costituisca una violazione del presente Accordo, ai sensi del diritto interno di una Parte contraente. Per maggiore certezza, nel determinare la coerenza di una misura con il presente Accordo, il tribunale arbitrale può considerare, se del caso, il diritto interno di una Parte contraente come una questione di fatto. Nel caso della Germania e dell'Italia, il "diritto interno" include il diritto dell'Unione Europea. Nel fare ciò, il tribunale arbitrale segue l'interpretazione prevalente data al diritto interno dai tribunali o dalle autorità di quella Parte Contraente e qualsiasi significato dato al diritto interno dal tribunale arbitrale non è vincolante per i tribunali o le autorità di tale Parte contraente.

### **Articolo 12**

La compensazione è regolata dalle procedure definite agli articoli 8 e 9 dell'Accordo di solidarietà. Se la Svizzera è la Parte contraente fornitrice, il prezzo del gas è la media degli ultimi prezzi disponibili sul mercato a pronti delle borse tedesca, italiana e francese. La determinazione dell'importo dell'indennizzo per i danni ai settori economici coinvolti della Svizzera in quanto Parte contraente fornitrice è effettuata sulla base delle leggi svizzere in materia, come da Allegato 1 del presente Accordo. La Svizzera può inoltre rivendicare i costi di trasporto del gas (fino al confine svizzero) per il prezzo che deve essere pagato dalla Germania o dall'Italia, in quanto tali costi non sono inclusi nel prezzo di scambio.

### **Articolo 13**

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Trattato doganale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, concluso a Berna il 29 marzo 1923, relativo all'unione di quest'ultimo

con il Territorio doganale svizzero (Trattato di unione doganale), la Svizzera informa le Parti contraenti che il Liechtenstein ha autorizzato la Svizzera, come notificato il 21 febbraio 2024, a concludere il presente Accordo con effetto anche sul Liechtenstein. Pertanto, le disposizioni del presente Accordo si applicheranno anche al Liechtenstein nello stesso modo in cui si applicano alla Svizzera.

**Articolo 14**

- (1) Il Governo della Repubblica federale di Germania è il depositario del presente Accordo.
- (2) Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui i Governi di tutte le Parti contraenti si saranno reciprocamente informati dell'adempimento dei requisiti nazionali per tale entrata in vigore. La data pertinente è il giorno in cui il governo della Repubblica federale di Germania riceve l'ultima comunicazione. Se l'Accordo di solidarietà non è entrato in vigore alla data indicata nella frase precedente, il presente Accordo entra in vigore alla stessa data dell'Accordo di solidarietà.
- (3) La registrazione del presente Accordo presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, è avviata dal Governo della Repubblica federale di Germania immediatamente dopo la sua entrata in vigore. Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana sono informati della registrazione e del numero di registrazione dell'ONU non appena questa è stata confermata dal Segretariato.
- (4) Il presente Accordo rimane in vigore finché è in vigore l'Accordo di solidarietà, a meno che non venga denunciato secondo la procedura prevista dall'articolo 14.2 dell'Accordo di solidarietà.

Fatto a Berlino il 19 marzo 2024 in un originale in lingua inglese, che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania; il Governo della Repubblica Federale di Germania ne trasmetterà una copia certificata conforme alle altre Parti contraenti.

Per il Governo della Repubblica Federale di Germania

Per il Governo della Confederazione Svizzera

Per il Governo della Repubblica Italiana

**Allegato 1****Con riferimento all'articolo 12 dell'****Accordo  
relativo a****Misure di solidarietà per salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas**

tra

**il governo della Repubblica federale di Germania**

e

**il Governo della Confederazione Svizzera**

e

**il Governo della Repubblica italiana**

Estratto dalla Legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (Legge sull'approvvigionamento economico del Paese, NESA) del 17 giugno 2016. Giugno 2016 (Stato al 01. Luglio 2023):

[...] Capitolo 4 Sostegno, indennizzo e assicurazione

**Articolo 38 Indennità**

(1) La Confederazione può versare indennizzi alle imprese private e pubbliche per le misure di cui agli articoli 5 capoverso 4 e 31-33 nella misura in cui:

- A. le misure devono essere adottate rapidamente; e
- B. le imprese subiscano un danno sostanziale e irragionevole.

(2) Il Consiglio federale decide le condizioni di indennizzo.

(3) L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese specifica l'importo dell'indennizzo in ogni singolo caso e i relativi requisiti. In particolare, tiene conto degli interessi particolari delle imprese nei confronti delle misure e dei vantaggi che possono trarne.

**Accordo<sup>o</sup>**

**tra**

**il Governo della Repubblica Italiana**

**e**

**il Governo della Repubblica Federale di Germania**

**concernente**

**misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas**

Il Governo della Repubblica Italiana

e

il Governo della Repubblica Federale di Germania,  
di seguito denominate “le Parti Contraenti”,

Visto il Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 994/2010, GUE L 280 del 28.10.2017, pag. 1, modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica i Regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas, GU L 173, 30.6.2022, pag. 17, (di seguito denominato Regolamento (UE) 2017/1938), in particolare l’Articolo 13 di tale Regolamento,

Vista la Raccomandazione della Commissione europea (UE) 2018/177, del 2 febbraio 2018, sugli elementi da includere nelle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie concordate fra gli Stati membri UE per l’applicazione del meccanismo di solidarietà ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2017/1938,

Desiderando mitigare gli effetti di una grave situazione di emergenza e salvaguardare l’approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà,

Considerando la solidarietà necessaria per salvaguardare la sicurezza dell’approvvigionamento di gas nell’Unione europea,

Sulla base di un’intesa comune secondo cui una richiesta di solidarietà si rende necessaria generalmente solo se il mercato della Parte Contraente Richiedente non è più in grado di funzionare e i mercati vicini non sono più liquidi in misura tale per cui la Parte Contraente Richiedente non può utilizzare i mezzi consueti di mercato per l’acquisizione di volumi di gas sui mercati vicini e la solidarietà è pertanto fornita, nella misura e per il tempo possibile, mediante l’attuazione di misure volontarie, destinate ad aiutare la Parte Contraente Richiedente ad approvvigionarsi del volume di gas necessario per i clienti protetti nel quadro della solidarietà sul mercato,

Hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**  
**Oggetto e campo di applicazione**

(1) Il presente Accordo definisce le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie per l’applicazione delle misure di solidarietà ai sensi dell’Articolo 13, comma 10, periodo 2 del Regolamento (UE) 2017/1938 e della rispettiva legislazione nazionale vigente delle Parti Contraenti. Le Parti Contraenti chiedono l’applicazione di misure di solidarietà come ultima istanza in caso di emergenza qualora l’approvvigionamento di gas dei clienti protetti nel quadro della solidarietà non possa essere realizzato da una Parte Contraente senza assistenza.

- (2) Nel quadro della solidarietà, la Parte Contraente Fornitrice adotta misure di solidarietà sul proprio territorio per l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà sul territorio della Parte Contraente Richiedente.

## Articolo 2

### Definizioni

(1) Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni utilizzate nelle seguenti disposizioni legislative:

1. l'Articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2017/1938,
2. l'Articolo 2 del Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1775/2005 (GUE L 211 del 14 agosto 2009, pag. 36),
3. l'Articolo 3 del Regolamento della Commissione europea (UE) 2017/459, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e abroga il Regolamento (UE) n. 984/2013 (GUE L 72 del 17 marzo 2017, p. 1),
4. l'Articolo 3 del Regolamento della Commissione europea (UE) n. 312/2014, del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas delle reti di trasporto (GUE L 91 del 27 marzo 2014, p. 15),
5. l'Articolo 2 del Regolamento della Commissione europea (UE) 2015/703 del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati (GUE L 113 del 1° maggio 2015, p. 13), e
6. l'Articolo 2 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GUE L 211 del 14 agosto 2009, p. 94).

2) Facendo seguito a ciò, ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:

1. “Misure di solidarietà”: le misure necessarie sul territorio della Parte Contraente Fornitrice, ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2017/1938, sulla base delle quali l'approvvigionamento di gas a clienti diversi dai clienti protetti nel quadro della solidarietà viene ridotto o sospeso nella misura necessaria e fintantoché non sia garantito l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà della Parte Contraente Richiedente.
2. “Misure Volontarie di solidarietà”: gli inviti ai partecipanti al mercato sul territorio della Parte Contraente Fornitrice ad adottare misure volontarie su base contrattuale, per l'offerta e la domanda, per l'approvvigionamento di volumi di gas dietro pagamento di un prezzo stabilito contrattualmente; che

consentano alla Parte Contraente Richiedente di coprire il fabbisogno di gas dei propri clienti protetti nel quadro della solidarietà attraverso il mercato.

3. “Misure Obbligatorie di solidarietà”: le misure sovrane per l’offerta e la domanda, come specificato nel Piano d’Emergenza e ai sensi dell’Articolo 10 del Regolamento (EU) 2017/1938, adottate dalla Parte Contraente Fornitrice sul proprio territorio al fine di contribuire all’approvvigionamento di gas dei clienti protetti nel quadro della solidarietà della Parte Contraente Richiedente.
4. “Parte Contraente Richiedente”: la Parte Contraente che chiede offerte di solidarietà mediante una richiesta di solidarietà.
5. “Parte Contraente Fornitrice”: la Parte Contraente che fornisce misure di solidarietà.
6. “Richiesta di solidarietà”: la richiesta formale della Parte Contraente Richiedente alla Parte Contraente Fornitrice di un’offerta di solidarietà.
7. “Offerta di solidarietà”: l’insieme delle misure di solidarietà obbligatorie della Parte Contraente Fornitrice che possono essere attuate dietro pagamento di una compensazione.
8. “Offerte dei partecipanti al mercato”: le offerte di contratti da parte dei partecipanti al mercato per la fornitura volontaria di volumi di gas.
9. “Dichiarazione di accettazione”: la dichiarazione scritta con cui la Parte Contraente Richiedente accetta l’intera offerta di solidarietà o, qualora previsto nell’offerta di solidarietà, parte di essa.
10. “Punto di consegna”: uno o più punti di interconnessione transfrontalieri del sistema nazionale di trasporto del gas della Parte Contraente Fornitrice individuato dalla Parte Contraente Richiedente in cui il gas lascia il territorio della Parte Contraente Fornitrice.
11. “Rischio di trasporto”: il rischio che i volumi di gas resi disponibili nell’ambito delle misure di solidarietà non possano essere trasportati al punto di consegna o dal punto di consegna al territorio della Parte Contraente Richiedente perché, a seguito dell’offerta di solidarietà, si sono avute delle restrizioni tecniche alla rete o restrizioni contrattuali, ad esempio una rideterminazione di capacità precedentemente contratte nei rispettivi punti di interconnessione transfrontalieri e quindi si verifica una congestione.
12. “Emergenza” o “livello di emergenza”: una situazione di crisi ai sensi dell’Articolo 11, comma 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2017/1938.
13. “Gruppo di coordinamento del gas”: l’organismo citato all’Articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/1938.
14. “Giorno gas”: il periodo temporale definito ai sensi dell’Articolo 3, punto 7, del Regolamento (UE) n. 984/2013 in cui devono essere attuate le misure di solidarietà.
15. “Giorno di consegna”: il periodo temporale definito ai sensi dell’Articolo 3, comma 16 del Regolamento (UE) n. 2017/459 in cui devono essere utilizzate le misure di solidarietà.

16. “Terza parte che agisce per conto della Parte Contraente Richiedente”: una società designata dalla Parte Contraente Fornitrice incaricata dalla Parte Contraente Richiedente di elaborare le misure di solidarietà nel rispetto del quadro normativo della Parte Contraente Fornitrice come modificato periodicamente e in vigore al momento dell’applicazione delle misure di solidarietà.
17. “Tempi tecnici necessari all’industria del gas”: i tempi che i partecipanti al mercato richiedono sulla base delle effettive circostanze del mercato del gas per la fornitura di volumi di gas presso il punto di consegna.
18. “Ricezione”: l’inserimento di una dichiarazione nel dominio della Parte Contraente a cui essa ha prontamente accesso.
19. “Prezzo di sbilancio”: il prezzo ai sensi dell’Articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 312/2014 del 26 marzo 2014 che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto.

### Articolo 3

#### Richiesta di solidarietà

- (1) La richiesta di solidarietà dipende dalla dichiarazione di un livello di emergenza ai sensi dell’Articolo 11, comma 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 2017/1938 e dalla garanzia a carico della Parte Contraente Richiedente che le condizioni preliminari di cui all’Articolo 13, comma 3 del Regolamento (UE) n. 2017/1938 siano soddisfatte al momento dell’inizio dell’attuazione delle misure di solidarietà richieste.
- (2) L’Autorità Competente della Parte Contraente Richiedente trasmette, tramite le modalità di comunicazione di cui all’Articolo 11 del presente Accordo, la richiesta di solidarietà, utilizzando i recapiti dell’Autorità Competente della Parte Contraente Fornitrice inclusi nell’elenco dei membri del Gruppo di coordinamento del gas. Dopo la trasmissione della richiesta di solidarietà, la Parte Contraente Richiedente informa senza indugio la Commissione Europea relativamente alla trasmissione e al contenuto della richiesta di solidarietà. La Parte Contraente Richiedente comunica tempestivamente alla Parte Contraente Fornitrice che essa ha fornito le informazioni ai sensi della seconda frase del presente comma.
- (3) L’Autorità Competente della Parte Contraente Richiedente trasmette la richiesta di solidarietà alle Autorità Competenti di tutti gli Stati membri dell’Unione europea direttamente connessi alla Parte Contraente Richiedente ai sensi dell’Articolo 13, comma 1 del Regolamento (UE) 2017/1938 e alle Autorità Competenti degli altri Stati membri dell’Unione europea connessi allo Stato della Parte Contraente Richiedente, ai sensi dell’Articolo 13, comma 2 del Regolamento (UE) 2017/1938 tramite un Paese terzo che non è uno Stato membro dell’Unione europea.
- (4) La richiesta di solidarietà deve contenere almeno i seguenti dati:

1. i recapiti dell'Autorità Competente della Parte Contraente Richiedente;
2. i recapiti del gestore del sistema di trasmissione della Parte Contraente Richiedente;
3. i recapiti della terza parte che agisce per conto della Parte Contraente Richiedente;
4. il giorno di consegna;
5. il volume di gas in kilowattora al giorno (kWh/g);
6. il punto di consegna;
7. la garanzia ai sensi del comma 1;
8. la dichiarazione che i contratti offerti dai partecipanti al mercato in seguito all'attuazione di misure volontarie per mezzo della Parte Contraente Fornitrice devono essere conclusi direttamente dalla Parte Contraente Richiedente o da una terza parte che agisce per conto della Parte Contraente Richiedente,
9. la garanzia che i crediti dei partecipanti al mercato derivanti dalla conclusione di contratti con terze parti che agiscono per conto della Parte Contraente Richiedente siano accompagnati da garanzie statali a carico della Parte Contraente Richiedente, e
10. il riconoscimento dell'obbligo della Parte Contraente Richiedente di pagare una compensazione per la solidarietà in conformità con le disposizioni del presente Accordo e dell'Articolo 13, comma 8 del Regolamento (UE) 2017/1938.

(5) Nella misura in cui la situazione relativa alla sicurezza dell'approvvigionamento lo consenta, la richiesta di solidarietà deve essere presentata almeno venti (20) ore prima dell'inizio del giorno di consegna. La Parte Contraente Fornitrice si adopera per rispondere anche alle richieste di solidarietà presentate con un preavviso più breve qualora la situazione di crisi e i tempi tecnici necessari all'industria del gas per presentare un'offerta di solidarietà, nonché il limite fisico del punto di interconnessione transfrontaliero e la sua capacità disponibile lo consentano.

(6) La richiesta di solidarietà è limitata al massimo al giorno gas che segue il giorno gas della richiesta. Tenendo conto delle scadenze riportate nel comma 5 del presente Articolo è possibile presentare ulteriori richieste di solidarietà per i giorni gas successivi.

(7) Dopo aver ricevuto la richiesta di solidarietà, la Parte Contraente Fornitrice esamina tempestivamente la richiesta di solidarietà per individuare errori o omissioni che potrebbero rendere impossibile una risposta lineare alla richiesta di solidarietà. In caso di errori od omissioni nella richiesta di solidarietà l'Autorità Competente della Parte Contraente Fornitrice contatta senza indugio l'Autorità Competente della Parte Contraente Richiedente utilizzando i recapiti specificati nella richiesta di solidarietà e chiedendo di rettificare la richiesta di solidarietà.

(8) L’Autorità Competente della Parte Contraente Fornitrice conferma il ricevimento della richiesta di solidarietà all’Autorità Competente della Parte Contraente Richiedente entro mezz’ora dal ricevimento della richiesta di solidarietà, utilizzando i recapiti specificati nella stessa. Nel caso in cui la Parte Contraente Richiedente non abbia ricevuto conferma di ricevimento della richiesta di solidarietà entro mezz’ora dall’invio della richiesta di solidarietà, essa si adopera per entrare in contatto con la Parte Contraente Fornitrice utilizzando tutti i mezzi di comunicazione disponibili.

#### Articolo 4

##### Attuazione di misure volontarie di solidarietà

(1) In seguito alla ricezione della richiesta di solidarietà, la Parte Contraente Fornitrice attua senza indugio misure volontarie di solidarietà per consentire alla Parte Contraente Richiedente di concludere contratti con i partecipanti al mercato sul territorio della Parte Contraente Fornitrice al fine di ottenere i volumi di gas necessari per la fornitura dei propri clienti protetti nel quadro della solidarietà.

(2) Qualora, in seguito all’attuazione di misure volontarie di solidarietà da parte della Parte Contraente Fornitrice, la Parte Contraente Richiedente abbia ricevuto offerte dai partecipanti al mercato sul territorio della Parte Contraente Fornitrice, la Parte Contraente Richiedente è responsabile dell’approvvigionamento dei volumi di gas richiesti mediante la stipula di contratti con i partecipanti al mercato selezionati dalla Parte Contraente Richiedente entro quattordici (14) ore prima dell’inizio del giorno di consegna e tenendo conto dei tempi tecnici necessari all’industria del gas. La Parte Contraente Fornitrice non è da considerarsi partner contrattuale di tali contratti e non è responsabile della loro esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2017/1938. L’attuazione delle misure volontarie di solidarietà ad opera della Parte Contraente Fornitrice, compreso il controllo delle offerte dei partecipanti al mercato al fine di evitare frodi e abusi relativamente alle regole di bilanciamento e al potere di mercato, deve essere conforme al quadro giuridico nazionale della Parte Contraente Fornitrice.

(3) I crediti dei partecipanti al mercato derivanti dai contratti conclusi in conformità al comma 2 del presente Articolo, sono supportati da garanzie statali della Parte Contraente Richiedente. Ciò non si applica se la Parte Contraente Richiedente è essa stessa un debitore diretto di tali crediti.

(4) L’attuazione di misure volontarie di solidarietà non pregiudica l’operatività e la sicurezza dei sistemi del gas e dell’elettricità delle Parti Contraenti come previsto dall’Articolo 13, comma 1, del Regolamento (UE) 2017/1938.

(5) La Parte Contraente Richiedente provvede affinché siano prenotate le capacità di trasporto necessarie al punto di consegna per la partenza dei volumi di gas forniti in base alle offerte dei partecipanti al mercato. Se la Parte Contraente Richiedente non è in grado di prenotare tali capacità di trasporto, ne informa tempestivamente la Parte Contraente Fornitrice, citandone i motivi.

(6) Se la Parte Contraente Fornitrice utilizza una piattaforma online per l'attuazione di misure volontarie di solidarietà, la Parte Contraente Richiedente o una terza parte che agisce per conto della Parte Contraente Richiedente seleziona e accetta le offerte dei partecipanti al mercato attraverso la piattaforma. La Parte Contraente Fornitrice condivide a tempo debito le modalità di accesso e di utilizzo della piattaforma con la Parte Contraente Richiedente.

## Articolo 5

### Attuazione di misure di solidarietà obbligatorie

(1) Nella misura in cui la Parte Contraente Richiedente non riesce a coprire integralmente il proprio fabbisogno di gas anche dopo l'attuazione delle misure volontarie di solidarietà da parte della Parte Contraente Fornitrice per il periodo di fornitura specificato nella richiesta di Solidarietà, accettando tutte le offerte disponibili dei partecipanti al mercato

1. nel territorio della Parte Contraente Fornitrice,
2. nei territori degli altri Stati membri dell'Unione Europea che sono direttamente collegati alla Parte Contraente Richiedente ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del Regolamento (UE) 2017/1938 e
3. altri Stati membri dell'Unione Europea che sono collegati alla Parte Contraente richiedente ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Regolamento (UE) 2017/1938 attraverso un Paese terzo, che non è membro dell'Unione Europea,

potrà effettuare una nuova richiesta di solidarietà al più tardi tredici (13) ore prima dell'inizio del giorno di consegna per il volume di gas ancora necessario; l'Articolo 3 del presente Accordo si applica *mutatis mutandis*.

In tal caso, la Parte Contraente Fornitrice dovrà formulare un'offerta di solidarietà al più tardi dieci (10) ore prima dell'inizio del giorno di consegna. Qualora non siano rispettati i termini di cui all'Articolo 3, comma 5, prima frase del presente Accordo o all'Articolo 5, comma 1, prima frase, del presente Accordo, la trasmissione dell'offerta di solidarietà avverrà nei tempi necessari all'industria del gas. Qualora la Parte Contraente Fornitrice non sia in grado di presentare un'Offerta di Solidarietà entro il termine di cui alla seconda frase del presente comma, tenuto conto dei tempi necessari all'industria del gas, ne informa senza indugio la Parte Contraente Richiedente, indicandone le ragioni.

(2) L'offerta di solidarietà della Parte Contraente Fornitrice deve contenere almeno i seguenti dati:

1. i recapiti dell'Autorità Competente della Parte Contraente Fornitrice;
2. i recapiti del gestore del sistema di trasmissione competente della Parte Contraente Fornitrice;
3. i recapiti della parte terza che agisce per conto della Parte Contraente Fornitrice;
4. il giorno di consegna;
5. il volume di gas in kilowattora al giorno (kWh/g);
6. il punto di consegna;
7. i costi probabili delle misure di solidarietà; e

8. i dati dei destinatari dei pagamenti ai sensi dell'Articolo 8 del presente Accordo.

(3) Un'offerta di solidarietà deve contenere i volumi di gas potenzialmente disponibili, compresi i servizi di trasporto necessari al punto di consegna, al momento della formulazione dell'offerta di solidarietà.

(4) I volumi di gas contenuti nell'offerta di solidarietà possono essere inferiori al volume di gas richiesto dalla Parte Contraente Richiedente.

(5) Tutte le offerte di solidarietà sono attuabili a condizione che

1. il funzionamento del sistema del gas della Parte Contraente Fornitrice sia tecnicamente sicuro e affidabile;
2. la capacità di esportazione degli interconnettori tra le Parti Contraenti sia adeguata; e
3. fatte salve le riserve che, al momento dell'accettazione e attuazione di un'offerta di solidarietà, il volume di gas necessario per la fornitura dei clienti protetti nel quadro della solidarietà della Parte Contraente Fornitrice sia pienamente disponibile e non compromesso.

(6) Dopo aver ricevuto l'offerta di solidarietà, l'Autorità Competente della Parte Contraente Richiedente conferma senza indugio la ricezione dell'offerta all'Autorità Competente della Parte Contraente Fornitrice utilizzando i recapiti specificati nell'offerta di solidarietà.

(7) L'accettazione dell'offerta di solidarietà, o di parte di essa, è a carico dell'Autorità Competente della Parte Contraente Richiedente che la comunica utilizzando i recapiti specificati nell'offerta di solidarietà.

(8) La dichiarazione di accettazione deve contenere almeno i seguenti dati:

1. i recapiti dell'Autorità Competente della Parte Contraente Richiedente;
2. i recapiti del gestore del sistema di trasmissione competente della Parte Contraente Fornitrice;
3. i recapiti dei responsabili competenti della zona di mercato della Parte Contraente Fornitrice, se disponibili;
4. il giorno di consegna;
5. il volume di gas in kilowattora al giorno (kWh/g);
6. il punto di consegna.

(9) Le offerte di solidarietà ai sensi del comma 1, periodo 2, possono essere accettate esclusivamente non oltre sette (7) ore prima dell'inizio del giorno di consegna. Le offerte di solidarietà ai sensi del comma 1, periodo 3 del presente Articolo, possono essere accettate esclusivamente entro due (2) ore dalla ricezione dalla Parte Contraente Richiedente. Le offerte di solidarietà scadono se non accettate entro tale termine.

(10) Un contratto tra la Parte Contraente Richiedente e quella Fornitrice s'intende concluso quando la Parte Contraente Fornitrice riceve la dichiarazione di accettazione della Parte Contraente Richiedente. Sulla base di essa la Parte Contraente Fornitrice è obbligata all'adozione di misure sovrane per garantire che i volumi di gas offerti siano resi disponibili alla Parte Contraente Richiedente e trasportati al punto di consegna.

(11) Se la Parte Contraente Fornitrice utilizza una piattaforma online per l'attuazione di misure di solidarietà obbligatorie, la Parte Contraente Richiedente o una terza parte che agisce per conto della Parte Contraente Richiedente seleziona e accetta le offerte tramite tale piattaforma. Dopo aver ricevuto la richiesta di solidarietà, la Parte Contraente Fornitrice dà tempestivamente istruzioni alla Parte Contraente Richiedente sulle modalità di accesso e di utilizzo della piattaforma.

(12) Accettando l'offerta di solidarietà, la Parte Contraente Richiedente si impegna a rispettare gli obblighi di compensazione di cui all'Articolo 13, commi 8 e 10 del Regolamento (UE) 2017/1938 e all'Articolo 8 del presente Accordo.

## Articolo 6

### Trasporto e prelievo dei volumi di gas nell'attuazione di misure di solidarietà obbligatorie

(1) Il volume di gas prelevato corrisponde al volume di gas allocato, in conformità con le disposizioni in vigore al punto di consegna.

(2) L'individuazione esatta dei punti di consegna deve essere riportata sulla mappa corrente delle capacità di trasmissione della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione del gas, pubblicata sul suo sito web.

(3) La Parte Contraente Fornitrice ha l'onere del rischio di trasporto al punto di consegna.

(4) La Parte Contraente Richiedente ha l'onere del rischio di trasporto attraverso il territorio di un altro Stato membro interconnesso o di un Paese terzo.

(5) La Parte Contraente Richiedente provvede affinché siano ritirati i volumi di gas forniti nei punti di consegna concordati.

(6) Indipendentemente dal ritiro effettivo dei volumi di gas forniti alla Parte Contraente Richiedente in linea con l'accettazione dell'offerta di solidarietà, gli obblighi di pagamento da essa derivanti devono essere interamente soddisfatti dalla Parte Contraente Richiedente nei confronti della Parte Contraente Fornitrice.

(7) Fermo restando quanto sopra, ai sensi dell'Articolo 13, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/1938, le Parti Contraenti concordano sulla necessità di coinvolgere i Paesi terzi interessati e di intraprendere congiuntamente tutte le azioni necessarie per finalizzare un accordo funzionale ad una procedura operativa tra gli Operatori dei Sistemi di Trasporto (TSO) in materia di trasporto ai punti di consegna entro sei (6) mesi, nel caso in cui non sia già in vigore una procedura operativa in materia.

### **Articolo 7**

#### **Termine delle misure di solidarietà**

(1) L'obbligo della Parte Contraente Fornitrice di attuare le misure di solidarietà termina alle condizioni di cui all'Articolo 5, comma 5, del presente Accordo e quando

1. la Commissione europea constata, in seguito ad una procedura di verifica ai sensi dell'Articolo 11, comma 8, punto 1 del Regolamento (UE) 2017/1938, che la dichiarazione di emergenza non è giustificata o non è lo è più, o
2. la fine dell'emergenza è dichiarata dalla Parte Contraente Richiedente e non viene presentata nessuna richiesta di rinnovo di solidarietà ai sensi dell'Articolo 3 del presente Accordo.

(2) Nei casi di cui al comma 1, punto 1) e 2) del presente Articolo, la misura di solidarietà termina alla fine del rispettivo giorno gas per il quale è stata presentata una richiesta di solidarietà a norma dell'Articolo 3 del presente Accordo. Nel caso in cui le condizioni di cui all'Articolo 5, comma 5, non sono più riscontrate, la Parte Contraente Fornitrice ha il diritto di porre fine tempestivamente alla misura di solidarietà una volta informata la Parte Contraente Richiedente.

### **Articolo 8**

#### **Compensazione per misure di solidarietà obbligatorie**

(1) La compensazione per il volume di gas erogato nell'ambito delle misure di solidarietà obbligatorie di cui all'Articolo 13, comma 8, punti 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2017/1938 è determinato secondo i principi applicati dalla Parte Contraente Fornitrice per l'addebito agli utenti nazionali. Sarà pagato direttamente dalla Parte Contraente Richiedente alla Parte Contraente Fornitrice e comprende in generale:

1. Il prezzo del gas
  - a. Nel caso in cui il Governo della Repubblica Federale della Germania sia la Parte Contraente Fornitrice:
    - Il prezzo del gas sulla base dell'ultimo prezzo a pronti disponibile sulla piattaforma di scambio;
    - In caso di esistenza di più scambi, il prezzo del gas è ricavato dalla media aritmetica degli ultimi prezzi disponibili sul mercato per tutti gli scambi, secondo quanto stabilito dall'Autorità Competente della

Parte Contraente Fornitrice, per il gas di qualità pari a quella del gas fornito prima dell'attuazione della rispettiva misura di solidarietà obbligatoria.

- b. Nel caso in cui il Governo della Repubblica Italiana sia la Parte Contraente Fornitrice:  
il prezzo del gas più elevato tra:
  - il prezzo di sbilanciamento (balance price) registrato nel giorno di consegna per gli utenti con vendita allo scoperto (short position); e
  - i prezzi delle misure di emergenza che sono state attuate.
2. Le seguenti componenti aggiuntive:
  - a) La compensazione dei danni ai settori economici interessati della Parte Contraente Fornitrice colpiti da riduzioni dell'offerta;
  - b) La compensazione per i danni tecnici agli impianti di stoccaggio del gas della Parte Contraente Fornitrice causati da un uso straordinario che la Parte Contraente Fornitrice deve pagare in base alle leggi e ai regolamenti nazionali pertinenti nell'ambito dell'attuazione della rispettiva misura di solidarietà obbligatoria;
  - c) Se del caso, eventuali spese di procedura non giudiziarie e giudiziarie collegate.

3. I costi di trasporto al punto di consegna.

La Parte Contraente Richiedente deve versare una compensazione ai sensi della seconda frase, numero 2 di questo comma, solo nella misura in cui gli svantaggi sanati da tale compensazione non siano già una componente esplicita del prezzo del gas ai sensi della seconda frase, numero 1 di questo comma.

(2) La determinazione dell'importo della compensazione ai sensi del comma 1 del presente Articolo è effettuata sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari della Parte Contraente Fornitrice. Le leggi e i regolamenti di entrambe le Parti Contraenti in vigore al momento della stipula del presente Accordo sono acclusi come allegato. Ciascuna Parte Contraente è tenuta ad informare senza indugio l'altra Parte Contraente di eventuali modifiche di queste leggi e di questi regolamenti.

(3) I costi previsti indicati nell'offerta di solidarietà per le misure di solidarietà obbligatorie di cui all'Articolo 5, comma 2, punto 7 non sono esauriti. Le spese rimborsabili ai sensi dell'Articolo 13, comma 8, punto 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 2017/1938 e dell'Articolo 8, comma 1, punto 2 del presente Articolo possono essere presentate con la documentazione corrispondente al termine delle misure di solidarietà e non sono soggette a scadenza.

(4) L'obbligo di pagare la compensazione continua a sussistere anche se, in seguito all'adozione delle misure di solidarietà, dovesse risultare superflua la richiesta di misure di solidarietà.

(5) Qualora la compensazione versato dalla Parte Contraente Richiedente per le misure di solidarietà obbligatorie superi i costi effettivi di dette misure di solidarietà obbligatorie della Parte Contraente Fornitrice, quest'ultima pagherà la parte in eccesso alla Parte Contraente Richiedente entro un termine adeguato dopo la conclusione di tutte le procedure amministrative, giudiziarie o simili procedure di compensazione e di tutte le procedure arbitrali relative alle rispettive misure di solidarietà obbligatorie. Ciò non esclude il diritto della Parte Contraente Fornitrice di presentare ulteriori richieste ai sensi del comma 3 di questo Articolo. Quanto previsto in questo Articolo non pregiudica le previsioni all'Articolo 6, comma 6 del presente Accordo.

#### **Articolo 9**

##### **Modalità di pagamento, fatturazione e scadenze per la compensazione delle misure di solidarietà obbligatorie**

(1) I pagamenti devono essere interamente esigibili entro trenta (30) giorni di calendario dalla ricezione della fattura finale ai sensi del comma 4 del presente Articolo o dalla ricezione della fattura provvisoria ai sensi del comma 2 del presente Articolo.

(2) la Parte Contraente Fornitrice ha il diritto di presentare una fattura provvisoria per i volumi di gas forniti.

(3) I pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4) Al termine delle misure di solidarietà obbligatorie, le Parti Contraenti convengono sulla necessità e sul momento della trasmissione della fattura finale.

(5) I pagamenti ritardati sono soggetti al pagamento di interessi dalla data di scadenza inclusa fino al giorno del pagamento al tasso di interesse di default, escludendo il giorno del pagamento. Qui, il "tasso di interesse di default" è il tasso di interesse di cinque (5) punti percentuali al di sopra del tasso di base della Banca centrale europea.

(6) Le spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo sono coperte ai sensi dell'Articolo 8, comma 1, periodo 2 di questo Accordo, per la Parte italiana senza alcun costo aggiuntivo per il bilancio dello Stato della Repubblica Italiana.

#### **Articolo 10**

##### **Conformità**

Le Parti Contraenti adottano tutte le misure necessarie a livello nazionale per garantire l'attuazione di questo Accordo e intraprendono le azioni necessarie per garantire il rispetto dei loro obblighi di solidarietà ai sensi dell'Accordo stesso.

**Articolo 11****Comunicazione**

(1) La comunicazione tra le Parti Contraenti avviene principalmente tra le rispettive Autorità Competenti. La comunicazione potrà avvenire compatibilmente con la situazione contingente considerato lo spirito di collaborazione richiesto dal Regolamento (UE) 2017/1938.

(2) Le Parti Contraenti garantiscono che, in caso di modifica dei recapiti della rispettiva Autorità Competente, i recapiti contenuti nell'elenco dei membri del Gruppo di coordinamento del gas siano aggiornati e l'altra Parte Contraente ne sia informata senza indugio.

**Articolo 12****Diritto applicabile**

Il presente Accordo viene attuato in conformità alla legislazione italiana e tedesca, nonché al diritto internazionale applicabile e agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia e della Germania all'Unione europea.

**Articolo 13****Risoluzione delle controversie**

(1) Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono risolte, per quanto possibile, attraverso dirette consultazioni e negoziazioni tra le Parti Contraenti, in buona fede e nello spirito del presente Accordo.

(2) Qualora una controversia non possa essere risolta entro sei (6) mesi, ciascuna Parte Contraente può ricorrere alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'Articolo 273 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Le decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione europea sono vincolanti per le Parti.

(3) Qualora la Corte di Giustizia dell'Unione europea constati che una Parte Contraente è venuta meno agli obblighi derivanti dal presente Accordo o lo ha violato, detta Parte Contraente adotta le misure necessarie derivanti dalla decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea entro un termine da essa stabilito.

(4) I commi 2 e 3 del presente Articolo rappresentano un accordo di arbitrato tra le Parti contraenti ai sensi dell'Articolo 273 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

**Articolo 14****Cessazione**

(1) Il presente Accordo è valido per un periodo di tempo indefinito.

(2) Ciascuna Parte può porre termine al presente Accordo in qualsiasi momento notificando all'altra Parte Contraente la propria intenzione sei (6) mesi prima della data di scadenza prevista. La risoluzione del presente Accordo non pregiudica eventuali obblighi pendenti ai sensi del Accordo stesso.

**Articolo 15****Entrata in vigore**

(1) Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le Parti si saranno reciprocamente informate che le procedure nazionali per l'entrata in vigore sono state completate. La data rilevante sarà il giorno di ricezione dell'ultima delle due comunicazioni.


(2) La registrazione del presente Accordo presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, è avviata dal Governo della Repubblica Federale di Germania immediatamente dopo la sua entrata in vigore. Il Governo della Repubblica Italiana sarà informato della registrazione e del numero di registrazione delle Nazioni Unite non appena essa sarà confermata dal Segretariato.


Fatto a Berlino il 19 marzo 2024 in due originali nelle lingue italiana e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Governo della Repubblica Federale  
di Germania





24  
e  
P

**Allegato 1**  
**relativo all'Articolo 8**

**dell'Accordo**

**tra**

**il Governo della Repubblica Italiana**

**e**

**il Governo della Repubblica Federale di Germania**

**concernente**

**misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas**

Estratto della Legge sulla garanzia dell'approvvigionamento energetico della Repubblica Federale di Germania del 20 dicembre 1974 (Gazzetta ufficiale federale I pag. 3681), modificata da ultimo dall'articolo 1 della Legge del 23 giugno 2023 (Gazzetta ufficiale federale 2023 I pag. 167):

[...] § 11 Indennità di espropriazione; potere regolamentare

(1) La proprietà di petrolio greggio e prodotti petroliferi, di altre fonti energetiche solide, liquide e gassose, di energia elettrica e di altre tipologie di energia (beni) o di mezzi di produzione dell'economia industriale, nella misura in cui tali mezzi di produzione servano alla fornitura di energia elettrica e di gas naturale, anche a beneficio di terzi, può essere espropriata con un decreto ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 2a comma 1, rispettivamente in

combinato disposto con il paragrafo 3, o con un provvedimento basato su un decreto ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 2a comma 1, rispettivamente in combinato disposto con il paragrafo 4 o il paragrafo 7, se ciò è necessario per garantire il soddisfacimento del fabbisogno energetico vitale o per adempiere agli obblighi derivanti dalle misure di solidarietà ai sensi del paragrafo 2a. La frase 1 si applica anche se i beni sono destinati a scopi non energetici. In caso di espropriazione ai sensi della frase 1, deve essere corrisposta un'indennità in denaro.

(2) L'indennità è concessa per gli svantaggi patrimoniali derivanti direttamente dall'espropriazione.

(3) I vantaggi patrimoniali che l'espropriato ha ottenuto in seguito all'espropriazione saranno considerati a riduzione dell'importo dell'indennità. Qualora si constati un concorso di colpa dell'espropriato nel prodursi dello svantaggio patrimoniale, si applica, *mutatis mutandis*, il paragrafo 254 del Codice civile tedesco.

(4) Per il calcolo dell'indennità in caso di espropriazione di un bene ai sensi del paragrafo 1, sono determinanti i costi di acquisto o di produzione dell'espropriato al momento dell'acquisto o della produzione del bene espropriato più i costi di finanziamento. Se il bene ai sensi della frase 1 è stato espropriato da un portafoglio che è stato acquisito attraverso diverse operazioni di acquisto indissolubilmente collegate o combinate, si utilizzerà come parametro di riferimento il costo medio di acquisto ponderato per la quantità. In deroga alla frase 1, è determinante il valore commerciale se, nonostante il prevalente interesse pubblico a garantire l'approvvigionamento energetico ai sensi del paragrafo 1 o ad adempiere agli obblighi di misure di solidarietà ai sensi del paragrafo 2a, ciò sia necessario nel singolo caso tenendo conto degli interessi reciproci; questo caso può verificarsi se l'acquisto o la produzione ai sensi della frase 1 sono avvenuti in un momento talmente distante nel tempo da rendere, nel singolo caso, iniqua l'applicazione del criterio di calcolo ai sensi della frase 1. In caso di espropriazione di mezzi di produzione dell'economia industriale ai sensi del paragrafo 1, per il calcolo dell'indennità è determinante il loro valore commerciale. Qualora sia necessaria la collaborazione dell'espropriato per determinare il calcolo dell'indennità ai sensi delle frasi da 1 a 4, quest'ultimo è tenuto a intraprendere le azioni necessarie.

(5) L'indennità è a carico del soggetto che beneficia del decreto o del provvedimento ai sensi del paragrafo 1, frase 1. Qualora non vi sia un soggetto beneficiario dell'espropriazione, lo Stato federale deve provvedere al pagamento dell'indennità, se l'espropriazione è avvenuta a seguito di un decreto emanato ai sensi di questa Legge o a un provvedimento di un ente federale; nei restanti casi la corresponsione dell'indennità è a carico del Land che ha adottato il provvedimento. Qualora sia impossibile ottenere l'indennità da parte del soggetto beneficiario dell'espropriazione, risponde, ai sensi della seconda frase, lo Stato federale o il Land; nel caso in cui lo Stato federale o il Land corrisponda l'indennità all'espropriato, il suo diritto nei confronti del soggetto beneficiario dell'espropriazione passa allo Stato federale o al Land. Tale passaggio non può essere fatto valere a svantaggio dell'espropriato.

(6) Qualora l'espropriazione avvenga tramite un decreto emanato ai sensi di questa Legge o tramite un provvedimento di un ente federale, l'indennità di espropriazione viene determinata da tale ente. Nei restanti casi, l'indennità viene calcolata dalle autorità di cui al paragrafo 4, comma 5.

(7) Il Governo federale è autorizzato, tramite decreto con assenso del Bundesrat, a emanare disposizioni sulla prescrizione dei diritti di cui al comma 1, sulla procedura di determinazione dell'indennità nonché sulla competenza e il procedimento dei giudici in base ai criteri di cui ai paragrafi 34, da 49 a 63 e 65 della Legge federale sulla requisizione di beni e servizi. In tal caso, le autorità di cui al comma 6 subentrano agli enti richiedenti.

#### § 11a Indennità per l'espropriazione di volumi di gas stoccati

(1) Deve essere corrisposta un'indennità in denaro per l'espropriazione di gas stoccati negli impianti di stoccaggio sulla base di un decreto emanato ai sensi del Capitolo 1 della presente Legge o di un provvedimento basato su un decreto emanato ai sensi del Capitolo 1 della presente Legge.

(2) Ha diritto all'indennità l'utente dell'impianto di stoccaggio dal quale viene prelevato il volume di gas stoccati.

(3) L'indennità è a carico dello Stato federale.

(4) Il parametro di riferimento per il calcolo dell'indennità è il prezzo medio di acquisto ponderato per il volume pagato dall'utente dell'impianto di stoccaggio per il gas stoccati, più i costi di finanziamento e di stoccaggio. In deroga alla frase 1, l'espropriato avrà diritto a un'indennità pari ai costi di sostituzione effettivi, qualora possa dimostrare di aver consegnato i volumi sostitutivi per adempiere ad obblighi di fornitura esistenti.

(5) Qualora si constati un concorso di colpa dell'espropriato nel prodursi dello svantaggio patrimoniale, si applica, *mutatis mutandis*, il paragrafo 254 del Codice civile tedesco.

(6) L'espropriato deve presentare all'autorità competente le prove necessarie per il calcolo dell'indennità in conformità con il comma 4. L'operatore dell'impianto di stoccaggio del gas è tenuto a collaborare. L'autorità competente può specificare il contenuto e il formato delle prove richieste. L'autorità competente deve determinare l'indennità entro 21 giorni dal ricevimento delle prove complete. Inoltre, trovano applicazione il paragrafo 11 comma 4 e le disposizioni del Regolamento sulla procedura per la determinazione delle indennità e della compensazione per oneri indebiti ai sensi della Legge sulla sicurezza energetica del 16 settembre 1974 (Gazzetta ufficiale federale I pag. 2330), modificato dall'articolo 24 della Legge del 18 febbraio 1986 (Gazzetta ufficiale federale I pag. 265), e successive modifiche, ad eccezione dei paragrafi 3 e 4, comma 1 e del paragrafo 5 del Regolamento sulla procedura di determinazione delle indennità e della compensazione per oneri indebiti ai sensi della Legge sulla sicurezza energetica.

§ 12 Compensazione per oneri indebiti

(1) Qualora tramite un decreto o un provvedimento ai sensi del paragrafo 11, comma 1, frase 1, l'interessato subisca uno svantaggio patrimoniale, non compensabile ai sensi del paragrafo 11, va corrisposta una compensazione in denaro, nel caso in cui la sua sopravvivenza economica sia a rischio o sia andata distrutta a causa di danni inevitabili oppure si renda necessario una compensazione per evitare o compensare oneri indebiti analoghi.

(2) La compensazione ai sensi del paragrafo 1 è normalmente necessario per i provvedimenti basati su un decreto emesso ai sensi del paragrafo 2a comma 1.

(3) Lo Stato federale è tenuto a corrispondere la compensazione se lo svantaggio patrimoniale è stato causato da un decreto emanato ai sensi di questa Legge o da un provvedimento di un ente federale; nei restanti casi la compensazione va corrisposta dal Land che ha adottato il provvedimento.

(4) Il paragrafo 11 commi 3, 6 e 7 si applica di conseguenza. [...]

**Allegato 2**

dell'Accordo  
tra  
**il Governo della Repubblica Italiana**  
e  
**il Governo della Repubblica Federale di Germania**  
concernente

**misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas**

Estratto del Testo Integrato Del Bilanciamento (TIB), datato 18.02.2020, Allegato A, Articolo 5, pubblicato sul sito web dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), <https://www.arera.it/allegati/docs/16/312-16tib.pdf>:

[...] Articolo 5 Prezzo di sbilanciamento

5.1 Ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento di cui all'Articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 312/2014:

- a) il valore del piccolo aggiustamento è posto pari a 0,108 €/ MWh;
- b) il prezzo medio ponderato è posto pari al System Average Price (SAP) ovvero alla media del SAP dei trenta giorni precedenti nei casi in cui, relativamente ad un giorno gas le offerte accettate, presso la piattaforma di scambio, relative a prodotti title siano risultate inferiori a 2000 MWh;
- c) il prezzo di cui all'Articolo 22, comma 2, lettera a), sub i), del Regolamento è pari al Transmission System Operator Price-sell (TSOPs) (il prezzo più basso di tutte le vendite di prodotti title in cui il gestore del sistema di trasporto è coinvolto per il giorno gas);
- d) il prezzo di cui all'Articolo 22, comma 2, lettera b), sub i, del Regolamento è pari al Transmission System Operator Price-sell (TSOPb) (il prezzo più elevato di tutti gli acquisti di prodotti title in cui il gestore del sistema di trasporto è coinvolto per il giorno gas);

5.2 L'Autorità definisce, su proposta del responsabile del bilanciamento, i casi e le condizioni in cui l'approvvigionamento di prodotti locational per i fini di cui al comma 2.3 lettera e), sub (ii), non è

considerato ai fini della definizione di TSOPs, TSOPb, SAP in quanto tale approvvigionamento non è risultato necessario.

5.3 Nel caso in cui in un giorno gas il responsabile del bilanciamento abbia attivato la riduzione delle immissioni di gas in rete prevista dal proprio codice di rete nei casi di emergenza per eccesso di gas in luogo del prezzo marginale di vendita di cui all'Articolo 22, comma 1, del Regolamento si applica un prezzo pari a 0 (zero).

5.4 Nel caso in cui in un giorno gas, ai fini del mantenimento dell'equilibrio della rete di trasporto siano risultate necessarie le misure non di mercato di cui al Piano die emergenza, in luogo del prezzo marginale di acquisto di cui all'Articolo 22, comma 1, del Regolamento si applica ove superiore, il maggiore fra i prezzi di attivazione di ciascuna misura risultata necessaria definiti dall'Autorità.





€ 4,00